

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DI ACCONTI SUL
CONTRIBUTO CONCESSO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 10/91 ALL. B

PREMESSO CHE

la Provincia di Benevento con determinazione dirigenziale ha approvato le graduatorie degli interventi ammessi a contributo

Fra le iniziative ammesse a finanziamento rientra quella proposta dal

Con provvedimento amministrativo è stato comunicato al..... l'assegnazione di un contributo di euro(diconsi euro) per la realizzazione del progetto proposto;

Il bando della Provincia prevede all'art. 13, che ai beneficiari dei contributi possa essere liquidato, un unico acconto per un importo pari al 30% del contributo concesso, previo deposito di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, **irrevocabile, incondizionata, di durata adeguata ed escutibile a prima e semplice richiesta**, emessa a copertura del 30% dell'importo del contributo assegnato, maggiorata del 10%, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa comprensiva degli interessi e delle spese;

La Società di Assicurazione/Banca ha preso visione del provvedimento amministrativo di concessione del contributo ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso provvedimento e nel bando provinciale;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta(1) (in seguito indicata per brevità ".....") con sede legale iniscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n , ovvero iscritta all'albo/elenco (2)....., a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato/a il
..... nato/a il

nella loro rispettiva qualità di..... dichiara di costituirsi con il presente atto FIDEJUSSORE nell'interesse di con rappresentante Legale nato a ile residente in alla Via..... (di seguito per brevità indicato "Contraente"), ed a favore della Provincia di (di seguito per brevità indicato "Ente garantito"), per la restituzione delle somme liquidate a titolo di acconto sul contributo concesso e fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro (diconsi Euro) corrispondente all'acconto liquidato maggiorato del 10% alle seguenti condizioni:

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLA GARANZIA

La Assicurazione/Banca garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva liquidata a titolo di acconto al "Contraente", maggiorata del 10%.

ARTICOLO 2- DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La durata della garanzia è fissata in mesi e si intenderà automaticamente prorogata di volta in volta per un periodo massimo di garanzia fino a 60 mesi ovvero, finché l'Ente garantito non ne

abbia disposto l'escussione, o lo svincolo. Questo dovrà avvenire mediante restituzione dell'originale del contratto al contraente ed espressa dichiarazione liberatoria inviata dall'Ente garantito all' Assicurazione/Banca.

ARTICOLO 3- PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La Assicurazione/Banca s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente garantito" non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal "Contraente" o da altri soggetti comunque interessati ed, anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere prodotta dall'Ente garantito esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Assicurazione/Banca così come risultante dalla premessa.

Il rimborso sarà effettuato mediante bonifico sul conto di tesoreria dell'ente garantito i cui estremi saranno specificati nella richiesta di escussione. Il fideiussore è obbligato ad indicare la specifica della casuale del versamento.

Prova dell'avvenuto versamento dovrà essere fornita , nei termini precedentemente indicati, a mezzo invio di lettera raccomandata A.R., indirizzata all'ente garantito.

La Assicurazione/Banca rinuncia, formalmente ed espressamente, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella restituzione dell'importo richiesto e garantito, comprensivo di interessi e spese opportunamente indicati, la Assicurazione/Banca corrisponderà a proprie spese i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di 5 punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la Assicurazione/Banca potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

Il mancato pagamento della commissione/premio e di ogni eventuale supplemento di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all'Ente garantito, né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'Ente garantito la mancata costituzione da parte del "Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1.953 cod. civ.

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 6- REQUISITI SOGGETTIVI

L'Assicurazione/Banca dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai. sensi, dell'art 1 della legge 10 giugno 1982 n, 348:

- se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- se Banca o Istituto di Credito. di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;

ARTICOLO 7- SURROGAZIONI

L'Assicurazione/Banca è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

ARTICOLO 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA ASSICURAZIONE/BANCA

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Assicurazione/Banca in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata o ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della Assicurazione/Banca, così come risultante dalla premessa.

ARTICOLO 9 - AUTENTICA DI FIRMA

E' espressamente prevista l'autentica di firma del rappresentante della Assicurazione/Banca previa verifica notarile dei poteri di stipula del presente atto in testa al rappresentante medesimo.

ARTICOLO 10. - ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA

Si conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria deve intendersi tacitamente accettata dall'Ente Garantito se, nel termine di 15 giorni dalla data di consegna della polizza, questi non invii al contraente - ed all'Assicurazione/Banca - comunicazione di mancata accettazione.

ARTICOLO 11. - NORME DI CHIUSURA

Si stabilisce che:

- le spese della polizza fideiussoria sono a carico del contraente
- le Tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti sono a carico del contraente
- per controversie riguardanti l'escussione della polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Benevento.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURAZIONE/BANCA

Firma autenticata (cfr.art.9)

Si approvano espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

L'ASSICURAZIONE/BANCA

Data di stipula.....

Note:

- (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua forma giuridica: banca, società di assicurazione.....
- (2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP.